



## Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che elenca i piccoli comuni potenzialmente beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017 Atto del Governo 254

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	254	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158	
Norma di delega:	ai sensi dell' articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione	28/04/2021	28/04/2021
annuncio	29/04/2021	29/04/2021
assegnazione:	29/04/2021	29/04/2021
termine per l'espressione del parere:	29/05/2021	29/05/2021
Commissioni competenti:	13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	VIII (Ambiente)
Rilievi di altre Commissioni:	1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) in sede osservazioni scadenza termine il 19 maggio 2021 5 <sup>a</sup> (Bilancio) in sede osservazioni scadenza termine il 19 maggio 2021	V Bilancio (ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 14 maggio 2021)

### Presupposti normativi

La **legge 6 ottobre 2017, n. 158** (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) contiene **misure che riguardano i piccoli comuni** (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.

L'articolo 1, comma 3, della L. 158/2017 prevede, in particolare, che i dati concernenti la popolazione dei comuni siano aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione (anno 2011).

L'articolo 1, commi 2 e 4, della citata legge rimette al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura e Ministro del turismo), sentito l'ISTAT, l'adozione di un decreto che definisca i parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della medesima legge. In attuazione di tale previsione, con il [decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020](#) sono stati definiti i suddetti parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei

finanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158 (vedi in proposito il relativo [dossier](#) predisposto per l'esame delle competenti Commissioni parlamentari sull'[A.G. 172](#)).

I parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 della legge 158/2017, individuati dal D.M. del 10 agosto 2020, sono i seguenti:

- dissesto idrogeologico;
- arretratezza economica;
- decremento popolazione;
- disagio insediativo;
- inadeguatezza dei servizi sociali;
- difficoltà di comunicazione;
- densità demografica;
- unioni dei comuni;
- aree protette;
- comuni istituiti a seguito di fusioni ed incorporazioni.

L'articolo 3 della legge 158/2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dall'art. 1, comma 862 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), per complessivi 160 milioni di euro. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo sono confluite altresì le risorse previste dall'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Si tratta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 stanziati per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disciplinato attraverso la predisposizione di un "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Si evidenzia che la legge n. 158/2017 prevede, tra gli adempimenti necessari, l'adozione di una serie di provvedimenti tra loro collegati:

- entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con gli altri ministeri indicati) per la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di piccoli Comuni beneficiari dei provvedimenti (art. 1, comma 4); tale adempimento si è tradotto, come detto, nell'adozione del citato D.M. 10 agosto 2020;
- entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui sopra, un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** (su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con gli altri ministeri indicati e previa intesa in sede di Conferenza unificata) dell'**elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di soggetti beneficiari dei provvedimenti (articolo 1, comma 5)**;
- entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), per la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni (articolo 3, comma 2) e, sulla base di questo decreto, di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuino, sulla base del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, i progetti da finanziare (articolo 3, comma 6).

L'articolo 1, comma 7, della citata legge prevede, infine, che sugli atti previsti ai commi 4, 5, e 6 le competenti Commissioni parlamentari esprimano il parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

## Contenuto

Lo **schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** in esame ([A.G. 254](#)), previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 158/2017, su cui la Conferenza unificata ha sancito l'[intesa](#) in data 28 gennaio 2021, stabilisce nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.

L'art. 1, comma 6 della legge 158/2017 specifica che l'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), dell'art. 1, sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.

Nella **relazione illustrativa** allo schema in esame si evidenzia che "i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle suddette tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che saranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima

applicazione della legge è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientrano in almeno uno dei predetti parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota Metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020".

La stessa relazione sottolinea che "I parametri e gli indicatori verificati per ciascun comune sono riportati sinteticamente nell'intestazione delle colonne costituenti la matrice di selezione dei piccoli comuni che sotto forma di tabulato è allegato al presente schema di D.P.C.M. come Allegato A). In particolare, la verifica di rispondenza al parametro è contrassegnata dall'indice (1): in caso di parametri costituiti da più indicatori la rispondenza a ciascun indicatore è sempre contrassegnata dall'indice (1); inoltre, viene riportata una colonna finale di sintesi in cui l'indice (1) vuol dire che il parametro verifica almeno una delle previste caratteristiche degli indicatori. L'indice (0) indica che non è verificata la prevista caratteristica dell'indicatore né tantomeno il parametro finale".



"I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge 158/2017, in quanto in possesso di almeno uno dei parametri individuati nella Nota metodologica allegata al D.M. del 10 agosto 2020, sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che al censimento generale della popolazione del 2011 avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021".

Infine, sempre la relazione illustrativa evidenzia "la dinamicità annuale dei piccoli comuni per la costituzione di nuovi enti istituiti per effetto di fusioni o incorporazioni e la mancanza di dati propri al momento della formazione. Pertanto, durante il triennio di vigenza del D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 158 del 2017, nel caso di nuove fusioni, l'elenco dei piccoli comuni sarà aggiornato applicando la metodologia già utilizzata nel corso dei lavori del tavolo tecnico che consiste nel definire gli indicatori del nuovo ente con operazioni aritmetiche eseguite sui dati utilizzati per gli enti di provenienza e, laddove per la tipologia del dato non sia possibile eseguire detta operazione, al nuovo comune sarà attribuita la situazione più favorevole già assegnata a uno dei comuni di provenienza".

**Senato: Dossier n. 386**

**Camera: Atti del Governo n. 254**

**6 maggio 2021**

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente